



REGOLAMENTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE C.E.R. PHOS E.T.S.

In data 7 agosto 2025 è stata costituita la Comunità Energetica Rinnovabile (detta anche CER) denominata “Fondazione di Partecipazione C.E.R. Phos E.T.S.”.

La Fondazione può operare su diverse Configurazioni per la condivisione dell’energia. Ogni Configurazione è definita come ambito territoriale sotteso alla cabina primaria così come stabilito dal G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) e come ambito di gestione così come stabilito dal Regolamento approvato dalla Fondazione.

ARTICOLO 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) **CER e Fondazione:** la Comunità Energetica Phos E.T.S.
- b) **Consumatore:** il membro che si avvale dell’energia prodotta dalla CER per il proprio consumo, assumendo il ruolo di fruitore diretto o indiretto del servizio, titolare di uno o più POD allacciati alla rete, ad esclusione delle c.d. “Grandi imprese”;
- c) **Prosumer:** il membro titolare di uno o più POD bidirezionali (ad esclusione delle grandi imprese) che mettendo a disposizione impianti (o sezioni di essi) di produzione di energia da fonti rinnovabili (aventi potenza elettrica nominale singolarmente pari o inferiore a 1 MW) contribuisce attivamente all’offerta energetica della CER, avvalendosi allo stesso tempo per il proprio consumo anche dell’energia prodotta dalla CER;
- d) **Produttore:** il membro, titolare di uno o più POD di sola produzione di energia, che mettendo a disposizione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce attivamente all’offerta energetica della CER;
- e) **Socio:** la persona fisica o giuridica associata alla CER in qualità di consumatore, prosumer o produttore;
- f) **Energia condivisa:** ai sensi del Decreto Legislativo 199/2021 è la quantità minima, su base oraria, tra l’energia immessa in rete dagli impianti di produzione nella disponibilità della CER e l’energia prelevata dai consumatori;
- g) **Ritiro dedicato (RID):** è la convenzione per la vendita dell’energia immessa in rete, sottoscritta fra il Produttore/Prosumer o la CER e il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici
- h) **Incentivo:** è l’importo calcolato ed erogato in conto esercizio dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in base all’energia condivisa, determinato come somma della Tariffa premio e del Corrispettivo di valorizzazione.
- i) **Spese di gestione della Fondazione:** sono le spese che la Fondazione sostiene per la gestione delle Configurazioni e per il funzionamento e l’amministrazione della Comunità Energetica stessa.
- l) **Contributo in conto capitale:** è il contributo riconosciuto dalla normativa vigente sia per la realizzazione di nuovi impianti che per il potenziamento di impianti già esistenti. Chi ottiene il contributo in conto capitale può chiedere il cumulo con l’incentivo in conto esercizio che però potrà ridursi proporzionalmente, in base a quanto previsto da delibera del Consiglio di Amministrazione.



m) **Premio eccedentario**: è l'entità degli incentivi erogati dal GSE che eccede l'importo determinato in applicazione del valore soglia dell'energia (55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio; 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale) e che la CER non può corrispondere ai consumatori "impresa".

ARTICOLO 2 - Finalità della CER

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e in particolare alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.L. n. 199 del 8 novembre 2021.

In particolare, la Fondazione persegue le seguenti finalità:

- fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e/o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, la condivisione dell'energia prodotta, l'elettrificazione dei consumi, l'efficientamento energetico, la de-carbonizzazione delle forniture energetiche e la riduzione dei costi energetici;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci, promuovere interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri soci.

ARTICOLO 3 - Adesione alla CER come Socio

Possono presentare domanda di ammissione alla CER i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto. Possono aderire alla CER come Socio Ordinario le persone fisiche, le P.M.I., le Amministrazioni Pubbliche tra cui i Comuni, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, le Fondazioni Onlus iscritte nel Registro delle Onlus, le Associazioni riconosciute di diritto privato, gli Enti Religiosi tra cui le Parrocchie, gli Enti di ricerca e di formazione e gli Enti di protezione ambientale.

Per aderire alla CER come Socio Ordinario, il richiedente deve dimostrare di avere almeno un POD (contatore) incluso nel perimetro delle configurazioni di cabina primaria gestite dalla Fondazione (vedasi art. 3 dello Statuto).

Possono essere ammessi come Soci Generali anche soggetti che non richiedono di partecipare a una delle Configurazioni di autoconsumo diffuso gestite dalla Fondazione, sempre che essi rientrino in una delle categorie indicate nell'art. 31, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 199/2021.

L'adesione alla CER come Socio Ordinario o Generale deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Si precisa che tale adesione, previo pagamento della quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione con apposito verbale, non influisce in alcun modo nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica.



ARTICOLO 4 - Accettazione della domanda di adesione come utente della CER

L'accettazione di un nuovo utente (sia esso Consumatore, Prosumer o Produttore) è a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa verifica preliminare di convenienza sulla base dei dati tecnici dell'impianto e del bilanciamento energetico/economico del sistema complessivo.

Le domande di iscrizione alla Configurazione come utente vengono esaminate periodicamente dal C.d.A. della Fondazione. Eventuali domande non accettate vengono poste in lista d'attesa per essere riesaminate nelle sessioni successive.

ARTICOLO 5 – Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci

I Soci cessano di appartenere alla Fondazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. I Soci possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermo restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Il **Consumatore** che non intende continuare a essere parte della Fondazione, può recedere dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il **Prosumer** e il **Produttore** che non intendono continuare a essere parte della Fondazione, possono recedere dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il termine di preavviso superiore rispetto a quello previsto per il recesso del Consumatore è richiesto per consentire una corretta riorganizzazione della gestione energetica e per non pregiudicare la stabilità operativa della CER. Per la stessa ragione il **Prosumer** e il **Produttore** recedente è tenuto a garantire fino alla data effettiva di uscita il mantenimento delle proprie prestazioni di produzione (come da media dell'ultimo anno) con eventuale compensazione negativa sugli importi ancora da corrispondere da parte della CER in caso di inadempimento.

Il recesso del Socio ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di recesso nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le eventuali quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che la Fondazione deliberi diversamente. Il Socio recedente cessa altresì di partecipare ai proventi e agli oneri derivanti dalla gestione della comunità dalla data di effettiva uscita, fatta salva la corresponsione dei contributi maturati fino al momento del recesso (al netto di eventuali importi portati in compensazione per i Prosumer e Produttori nel caso precedentemente indicato). Il recesso di uno o più soci potrebbe comportare la rideterminazione degli incentivi percepiti dai restanti soci. È causa di esclusione dalla Fondazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 dello Statuto.

I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente alla Fondazione il venir meno dei requisiti di ammissibilità; indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto sociale e qualsiasi beneficio connesso. Come previsto dal comma 9.1 dell'art. 4 dello Statuto, l'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il socio:



- danneggi moralmente o materialmente la Fondazione di Partecipazione;
- non ottemperi alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- si renda responsabile di rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- si renda responsabile di alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
- aderisca ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- adotti altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CER;
- cessi la titolarità del punto di connessione alla rete dichiarato, identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina), salvo il caso di attribuzione al Socio Produttore/Prosumer di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CER;
- perda i requisiti soggettivi che lo abilitano a ricevere gli incentivi.

ARTICOLO 6 - Riparto degli utili

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 199/2021 e relativi decreti ministeriali attuativi, delibere ARERA e regole operative del GSE, la CER è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla Tariffa premio (vedi allegato A) per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dei contributi ARERA sull'energia condivisa, e provvede alla restituzione ai soci degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica all'interno delle varie Configurazioni, secondo le modalità di seguito descritte, oltre ad incrementare un fondo di solidarietà per finanziare progetti con finalità sociali ed ambientali.

Il riparto degli incentivi ai Soci sarà effettuato nella misura e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento nei successivi articoli.

6.1 - Spese di gestione della Fondazione

Sono le spese di gestione che la Fondazione sostiene per la propria attività istituzionale e il corretto funzionamento di tutte le Configurazioni in essa contenute. Nel riparto dei proventi le spese complessive di gestione sostenute dalla Fondazione verranno suddivise in modo proporzionale alla quantità di energia condivisa nelle singole Configurazioni.

A puro titolo indicativo e non vincolante, la Fondazione si impegna a non superare il 20% dei proventi complessivamente incassati dal GSE sull'energia condivisa.



6.2 – Fondo di Solidarietà

Al fine di finanziare progetti con finalità sociali e ambientali, viene costituito un Fondo di Solidarietà. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dati a consuntivo, assegna a tale Fondo una dotazione annua pari al 20% dei proventi residui al netto delle spese di gestione della Fondazione.

I Soci potranno inviare proposte o progetti sostenibili sotto il profilo sociale o di riqualificazione ambientale al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, previsto dall'art. 15 dello statuto della Fondazione.

6.3 – Distribuzione dei proventi ai Soci (Produttori, Prosumer, Consumatori)

Il versamento degli Incentivi dovuti ai Soci è effettuato con le seguenti modalità:

- in corso d'esercizio la CER, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, potrà riservarsi di versare ai Soci uno o più acconti a valere sugli incentivi ricevuti dal GSE;
- a saldo, decorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio della CER da parte dell'Assemblea e, comunque, entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati, la CER verserà il congruo degli incentivi al netto dei costi di gestione della CER e di eventuali investimenti approvati dall'Assemblea.

I pagamenti avverranno limitatamente all'ammontare degli Incentivi che siano stati effettivamente versati alla CER dal GSE; in nessun caso la CER anticiperà ai Soci incentivi che, ancorché maturati, non saranno ancora stati effettivamente versati dal GSE alla CER.

La distribuzione degli Incentivi per l'energia elettrica condivisa, prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della CER, sarà effettuata:

- Secondo principi di equità e parità di trattamento, ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Socio, tenuto conto del ruolo e della qualifica in seno alla CER (produttore/prosumer/consumatore) e dei flussi di misurazioni forniti dal GSE.
- Al netto delle spese gestionali e di manutenzione della CER rendicontate dall'Organo amministrativo, che a tal fine predisporrà un documento con il quale ne quantificherà analiticamente l'ammontare.
- Tenendo conto della dotazione annua spettante al Fondo di Solidarietà, come indicato all'articolo 6.2 del Regolamento, proporzionalmente all'energia condivisa su base oraria dai Soci, in funzione della tariffa incentivante spettante in base alla taglia dell'impianto e al prezzo zonale dell'energia, nonché in applicazione delle percentuali di ripartizione di cui alla tabella seguente:

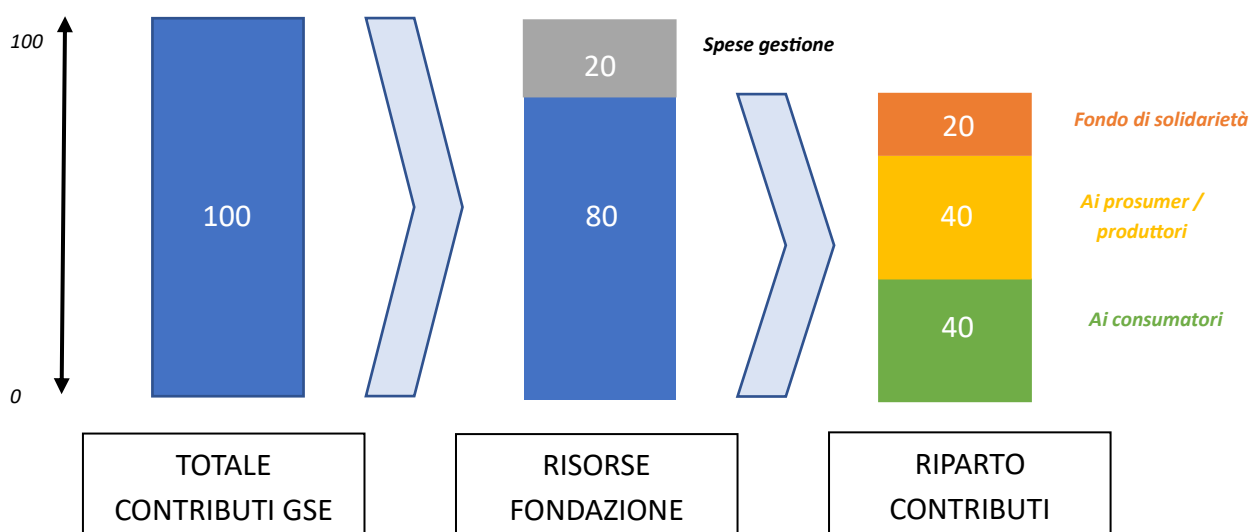
Incentivo (al netto delle spese, sottratto il Fondo di Solidarietà)	Prosumer/produttore	Consumatore
--	----------------------------	--------------------

Tariffa premio	40%	40%
----------------	-----	-----

Corrispettivo di valorizzazione	40%	40%
---------------------------------	-----	-----



Esempio di riparto dei contributi economici nella CER



Il **Premio eccedentario**, al netto della quota relativa delle spese di gestione della CER, sarà integralmente destinato al Fondo di Solidarietà, da utilizzare per tutte le iniziative con finalità sociali o di riqualificazione ambientale promosse sul territorio ricompreso nell'ambito della Fondazione.

ARTICOLO 7 - Opzione di destinazione della quota di incentivi a favore della CER

All'atto di adesione e/o durante il periodo di adesione, il Socio può scegliere di rinunciare in tutto o in parte, a favore della CER, alla quota di riparto spettante, secondo la volontà indicata dal Socio per iscritto. La Fondazione accantonerà tale quota nel Fondo di Solidarietà, una volta garantite le spese di gestione della CER, in particolare nei primi anni di vita della Fondazione stessa.

Il Socio può richiedere la modifica o la revisione della scelta fatta una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 – Revisione del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà annualmente rivedere il presente Regolamento e i criteri di distribuzione degli incentivi alla luce delle iniziative programmatiche da attuare in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

Il nuovo Regolamento assume efficacia e produce effetti il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dello stesso nei confronti di tutte le posizioni attive già in esercizio e di tutte quelle future.

* * * * *

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione CER Phos E.T.S. in data 25.02.2026.